CAMERA DEI DEPUTATI N. 3169

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAVONE, LAFORGIA, BOVA, BECCARIA, BOFFARDI INES

Presentata il 2 agosto 1974

Assicurazione dei lavoratori autonomi contro la tubercolosi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 3 della legge 22 novembre 1964, n. 1136, l'articolo 6 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e l'articolo 11 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, rispettivamente istitutive dell'assicurazione contro le malattie per i coltivatori diretti, per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali escludono dalla sfera assistenziale le « malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari ». È sorto in conseguenza il problema, invero penoso, della competenza ad assistere i lavoratori autonomi, affetti da tubercolosi. L'orientamento giurisprudenziale è dicotomico: il Consiglio di Stato si è espresso per l'incompetenza delle casse mutue per i coltivatori diretti ad assistere gli assicurati assaliti dal bacillo di Koch, la Corte di cassazione invece – con sforzata motivazione – per la competenza.

In ogni caso la nebulosa formulazione legislativa gioca in senso negativo sia per gli enti sia per gli assistiti per l'incertezza delle situazioni giuridiche relative all'assistibilità o non della tubercolosi.

Gli enti assicurativi per i lavoratori autonomi, improntati come sono ad un moderno e costituzionalmente valido sistema democratico di autogoverno, hanno responsabilmente valutato il problema e coscienti della grave lacuna legislativa, hanno tentato financo di trovare in vario modo una soluzione di apertura assistenziale che fosse legalmente sostenibile.

Ma l'atto amministrativo di un ente pubblico, sia esso manifestazione di autonomia normativa (regolamento) o di mera autarchia, non può in nessun caso travalicare il limite del merito oltre che della legittimità.

Ed il problema dell'assicurazione contro la tubercolosi, data l'espressione legislativa, invero si sdoppia: da una parte si pone come ipotesi di legittimità e quindi di tema squisitamente giuridico, dall'altra, invece, come ipotesi di merito e cioè di opportunità e di convenienza, che si esprime come scelta pur circoscritta dal diritto, ma fondata nell'economia e nell'etica.

Pertanto una soluzione meramente interpretativa delle leggi assicurative per i lavoratori autonomi anche se al limite può con cavillosa forzatura portare a comprendere nell'area assistenziale la tubercolosi, non risolverebbe comunque il problema, restando scoperta l'ipotesi del merito particolarmente sotto l'aspetto economico. Ammessa infatti l'astensione non in via legislativa ma inter-

pretativa o regolamentare (autonomia) dell'assistenza antitubercolare, sarebbe in conseguenza necessario disporre di fonti di finanziamento *ad hoc* per evitare che le fonti previste dalla legge, venissero deviate per la copertura di un'assistenza non dovuta esplicitamente per legge. Né, dati i livelli contributivi gravanti sugli assicurati sarebbe possibile far ricorso ad ulteriori contributi integrativi.

Non si tace infine un rilievo squisitamente tecnico: le tre leggi, mentre si ripetono testualmente nell'escludere le « malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari », si diversificano poi in un comma aggiuntivo, che le leggi per l'assicurazione di malattia per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali hanno relativamente all'assunzione provvisoria degli oneri fino all'accertamento dell'ente competente. Da qui conflitti negativi di competenza con gravi riflessi sui lavoratori.

Pertanto solo con la legge è possibile pervenire ad una soluzione di fondo del grave problema, affidando la gestione della assicurazione all'INPS per la sua poderosa organizzazione specifica e provvedendovi finanziariamente a carico dello Stato.

E, atteso, come rilevato, che l'adozione del provvedimento in esame presuppone l'individuazione di fonti finanziarie *ad hoc*, si ritiene consigliabile richiamare i dati relativi all'assicurazione contro la tubercolosi gestita dall'INPS nell'anno 1967 e ciò anche in relazione all'articolo 81 della Costituzione. Tali dati consentono, infatti, di pervenire a previsioni attendibili tanto più che anche nel presente progetto (articolo 3) è previsto che lo stanziamento deve essere determinato annualmente sulla base delle risultanze dell'apposita gestione INPS, nella quale – secondo il progetto medesimo (articolo 2) – è inserita la stessa forma di assistenza per i lavoratori autonomi.

All'uopo, avuto riguardo al numero degli assicurati dell'INPS contro la tubercolosi al 1967 (29.959.999) e all'onere complessivo per le prestazioni sanitarie erogate nello stesso anno (74.954.564.183) si ritiene che il relativo costo medio (2.501), riferito agli iscritti delle casse mutue di malattia per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti: 5.027.085; artigiani: 3.019.257; commercianti 2.560.530) determini un'onere pari a lire 26.528.036.572 cui ovviamente debbono essere aggiunte le spese generali.

L'ammontare della spesa, sulla base dei dati disponibili (da rilevare che nel bilancio preventivo del 1968 l'INPS ha previsto per le prestazioni sanitarie 78.242 milioni) spiega ancora più sensibilmente la portata sociale del provvedimento di cui trattasi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'assicurazione sanitaria contro la tubercolosi, di cui al decreto-legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, è estesa, in qualsiasi fase della malattia, agli artigiani assicurati ai sensi della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, agli esercenti attività commerciali assicurati ai sensi della legge 27 novembre 1960, n. 1397, ed ai coltivatori diretti, assicurati ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136, nonché ai relativi familiari sia collaboratori sia a carico.

L'assicurazione di cui al precedente comma è estesa altresì ai pensionati delle rispettive categorie, di cui alle leggi 4 luglio 1959, n. 463; 22 luglio 1966, n. 613 e 26 ottobre 1957, n. 1047.

ART. 2.

La gestione dell'assicurazione, di cui all'articolo precedente, è affidata all'INPS, il quale provvede, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ad assistere tutte le forme specifiche con le stesse norme e modalità in vigore per i lavoratori dell'industria in qualsiasi fase esse si manifestino.

ART. 3.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvederà a carico del bilancio dello Stato con stanziamento da determinare annualmente, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle risultanze dell'apposita gestione INPS.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1974 si provvede a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni del bilancio.